

CONVENZIONE OPERATIVA PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO NAZIONALE DI
RIFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI POLI CONSERVATIVI

TRA

l'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito AgID), con sede legale in Roma, Viale Marx n. 43 -CF 97735020584, nella persona del Direttore Generale Ing. Agostino Ragosa;

E

l'Archivio Centrale dello Stato (di seguito anche ACS), con sede legale in Roma EUR, Piazzale degli Archivi n. 27 – CF 80215390586, nella persona del Sovrintendente, dott. Agostino Attanasio;

E

l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito anche IBACN), con sede legale in Bologna, Via Galliera n. 21 - CF 80081290373, nella persona del Direttore ing. Alessandro Zucchini;

di seguito denominate, anche, congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”

PREMESSO CHE

* In data 25/07/2013, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Agenzia per l'Italia Digitale hanno sottoscritto una lettera d'intenti con la quale il Ministero aderisce alle iniziative promosse dall'Agenzia per l'Italia Digitale per favorire l'innovazione nella pubblica amministrazione e, nello specifico, all'iniziativa riguardante l'individuazione di criteri e metodologie tecniche e organizzative con l'obiettivo di definire e realizzare la rete nazionale dei poli conservativi distribuiti, anche a livello territoriale, e, conseguentemente, costituire l'archivio nazionale della pubblica amministrazione italiana per la conservazione e l'accesso dei documenti amministrativi informatici, sfruttando il know-how di alcune delle principali iniziative in ambito già avviate nel contesto della pubblica amministrazione;

* per dare attuazione a quanto indicato nella sopra citata lettera d'intenti è previsto di sottoscrivere singoli e specifici accordi, in data 25/07/2013, è stato stipulato un Accordo di collaborazione (di seguito, anche Accordo) tra l'Agenzia per l'Italia Digitale, la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Archivio Centrale dello Stato allo scopo di instaurare un rapporto di collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze, per definire: . l'analisi e lo studio delle soluzioni metodologiche, organizzative e tecniche innovative

* esistenti, o in corso di realizzazione, per la corretta conservazione di documenti digitali prodotti dalla pubblica Amministrazione e dagli enti pubblici, anche considerando quanto previsto dallo schema di D.P.C.M. di prossima emanazione contenente le nuove Regole tecniche del sistema di conservazione degli archivi digitali;

* l'individuazione di criteri e metodologie allo scopo di definire e disegnare un modello nazionale di riferimento per la realizzazione di Poli conservativi distribuiti, anche a livello territoriale, adattabile alle differenti realtà nazionali;

* la definizione di linee guida tecnico operative per la diffusione del modello stesso; . il supporto e la consulenza alle pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici nella realizzazione dei Poli conservativi;

* la formazione di professionalità adeguate all'assunzione delle responsabilità connesse all'attività di gestione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici;

* per il raggiungimento di specifici obiettivi del sopra citato Accordo le Parti possono individuare altre pubbliche Amministrazioni e enti pubblici, anche di ricerca, che intendono collaborare e stipulare con dette pubbliche amministrazioni ed enti pubblici specifici atti convenzionali;

* ai sensi dell'art. 10, lett. b) e c), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, gli archivi e i singoli documenti, nonché le raccolte librerie delle biblioteche, dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono individuati come beni culturali;

* il D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, “Codice dell'Amministrazione Digitale” impone allo Stato, alle Regioni e alle autonomie locali di assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e di organizzarsi ed agire a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

* la Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004, reca “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - articolo 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;

- * con D.P.C.M. 22 febbraio 2013 sono state emanate le “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”, predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale”;
- * la legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, da ultimo modificata con legge regionale 14 gennaio 1980, n. 3, che istituisce l’IBACN e la legge 10 aprile 1995, n. 29 che ne ha previsto il riordino;
- * l’IBACN, organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali, naturali, museali, librari, documentari e archivistici, ha adottato un proprio Statuto, approvato con deliberazione di Giunta regionale
- * n. 942 del 10 giugno 1997 e modificato con deliberazione di Giunta regionale n. 1610 del 7 novembre 2011;
- * la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 29/1995, così come da ultimo modificata dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 17/2008, attribuisce all’IBACN la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa vigente;
- * la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 877 del 22 giugno 2009 ha autorizzato l’IBACN a istituire una struttura di livello dirigenziale a livello di Servizio denominata Polo Archivistico Regionale per la conservazione in un sistema sicuro ed evoluto del patrimonio documentale degli enti dell’intero territorio regionale, nel pieno rispetto della normativa vigente e degli standard proposti a livello internazionale;
- * alla luce della progressiva digitalizzazione dell’attività amministrativa vi è interesse ad assicurare alle pubbliche amministrazioni la disponibilità di sistemi sicuri e giuridicamente validi per conservare documenti informatici, nonché supporto tecnico archivistico di varia natura per la gestione dei medesimi documenti;
- * l’archiviazione, la gestione documentale e la conservazione digitale costituiscono un fattore fondamentale per la sostenibilità del processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa;
- * le attività richieste per la conservazione a lungo termine dei documenti informatici richiedono interventi particolarmente complessi sotto il profilo infrastrutturale, tecnologico, organizzativo e professionale, economicamente onerosi e, difficilmente sostenibili da una singola amministrazione;
- * la realizzazione di archivi accessibili e strutturati, con la messa a disposizione dell’enorme patrimonio informativo pubblico, costituisce un obiettivo primario per le pubbliche amministrazioni;
- * l’IBACN, attraverso il Polo Archivistico Regionale, ha maturato una significativa ed elevata competenza nelle problematiche di gestione e conservazione della documentazione digitale ed è interessato a mettere a disposizione la propria esperienza per la definizione di un modello di riferimento a livello nazionale;
- * l’Archivio Centrale dello Stato costituisce repository degli archivi digitali prodotti dagli organi centrali dello Stato;
- * l’Archivio Centrale dello Stato ha definito, in collaborazione con il CNR, un progetto di conservazione degli archivi digitali che potrà essere realizzato con tutte le sue funzionalità operative non prima del 2016;
- * l’AgID supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la conservazione degli archivi digitali, al fine di accelerare i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi;
- * l’AgID contribuisce alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l’innovazione nella Pubblica Amministrazione e la crescita economica e promuove il riuso delle soluzioni tecnologiche ed organizzative nell’ambito delle pubbliche amministrazioni; l’AgID supporta la costruzione di modelli di partnership tra l’AgID stessa ed il Sistema della ricerca pubblica e favorisce la cooperazione per lo sviluppo di progetti, soluzioni tecnologiche e servizi innovativi per la Pubblica Amministrazione;
- * le Parti hanno il comune interesse alla definizione di un modello tecnologico e organizzativo per la conservazione, l’archiviazione e l’accesso ai documenti amministrativi informatici, e ogni altro oggetto digitale, prodotti dalle pubbliche amministrazioni, in grado di garantire nel tempo l’integrità, la provenienza e la reperibilità dei documenti stessi e l’economicità dell’azione amministrativa;
- * in particolare l’Archivio Centrale dello Stato e l’Agenzia per l’Italia Digitale intendono avvalersi dell’esperienza dell’IBACN, maturata nel Polo Archivistico Regionale, per sperimentare le procedure e le modalità operative da quest’ultimo adottate, ai fini della definizione del suddetto modello;

Tutto ciò premesso e considerate le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Convenzione operativa si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Normativa applicabile)

1. La presente Convenzione Operativa (di seguito Convenzione) è stipulata ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia a quanto disciplinato dall'Accordo, nonché alla normativa vigente nella materia oggetto della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Al fine di definire un modello nazionale di riferimento per la realizzazione di Poli conservativi e di predisporre delle linee guida tecnico operative per la diffusione del modello stesso, la presente Convenzione ha ad oggetto:
 - a) l'analisi delle procedure metodologico organizzative e delle modalità tecnico operative adottate dal Polo Archivistico Regionale per la conservazione degli archivi digitali;
 - b) il contributo alla predisposizione del documento descrittivo del modello nazionale di riferimento per la realizzazione di Poli conservativi e delle linee guida tecnico operative per la diffusione del modello stesso;
 - c) la successiva sperimentazione delle soluzioni organizzative e tecniche impiegate nell'ambito del Polo Archivistico Regionale per la conservazione degli archivi digitali.
2. Ai fini della successiva sperimentazione archivistico organizzativa di cui al comma 1, lett. b) e nelle more della realizzazione del Polo conservativo da parte dell'ACS, quest'ultimo si avvale, per il proprio archivio digitale e per gli archivi digitali versati dalle amministrazioni centrali dello Stato, della funzione di conservazione del Polo Archivistico Regionale con modalità e responsabilità definite in specifica convenzione che sarà stipulata tra le parti.
3. Ai fini della successiva sperimentazione tecnico organizzativa di cui al comma 1, lett. b) e nelle more della realizzazione del Polo conservativo da parte di AgID, quest'ultima si avvale, per alcune tipologie di documenti del proprio archivio digitale, della funzione di conservazione del Polo Archivistico Regionale con modalità e responsabilità definite in specifica convenzione che sarà stipulata tra le parti.

Art. 3

(Obblighi delle Parti)

1. Le Parti si impegnano, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, a concordare uno specifico Piano di lavoro, che definisca in dettaglio le attività, i tempi e le modalità operative di attuazione di quanto previsto al precedente art. 2 comma 1
2. Il Piano di lavoro è redatto dai Referenti di cui all'art. 4 della presente Convenzione e formalmente approvato con scambio di lettere tra le Parti.
3. Gli aggiornamenti al Piano di lavoro che si rendessero eventualmente necessari a seguito di esigenze sopravvenute o per l'adesione di altri soggetti alla presente Convenzione sono realizzati secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, strumentali ed economiche per l'attuazione di quanto previsto al precedente art. 2 comma 1 con le modalità descritte in dettaglio nel Piano di lavoro
5. Nell'ambito della presente Convenzione, l'Archivio Centrale dello Stato svolge attività di indirizzo e definizione degli aspetti connessi alla gestione e conservazione documentale di cui al comma 1 curando in particolare l'identificazione, la classificazioni e il raggruppamento dei documenti in entità archivistiche gerarchicamente organizzate.
6. Nell'ambito della presente Convenzione, l'Agenzia per l'Italia Digitale svolge attività di indirizzo e definizione dei contenuti tecnici dei documenti di cui al comma 1 curando in particolare gli aspetti architettonici, tecnologici e organizzativi di funzionamento del modello.
7. Nell'ambito della presente Convenzione l'IBACN, attraverso il Polo Archivistico Regionale, mette a disposizione la propria esperienza sulla conservazione degli archivi digitali e la documentazione tecnica, archivistica e organizzativa prodotta, per la definizione del modello e la predisposizione dei documenti di cui al comma 1 e si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti nell'ambito della successiva sperimentazione tecnico organizzativa di cui all'art.2, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione.
8. Ciascuna delle Parti svolge le attività di propria competenza nell'ambito della presente Convenzione, in costante rapporto con le altre Parti.

10. Ogni attività prevista nella presente Convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'IBACN, dell'Archivio Centrale dello Stato e dell'AgID.

Art. 4

(Referenti e rendicontazione)

1. Per assicurare il costante raccordo tra le Parti, ciascuna Parte nomina un proprio referente.
2. I referenti di cui al comma 1 concordano, per quanto non disciplinato dal Piano di Lavoro, le modalità operative di attuazione del medesimo Piano, coordinano lo svolgimento delle relative attività elaborando, con cadenza semestrale, una relazione congiunta delle attività svolte e delle risorse impegnate.
3. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire i referenti di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 5

(Partecipazione di altre pubbliche Amministrazioni o enti pubblici)

1. Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo, le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione di Pubbliche Amministrazioni e di Enti del Sistema Pubblico di Ricerca alle attività previste dalla presente Convenzione.
2. La partecipazione di tali soggetti è formalizzata tramite Atti di adesione alla presente Convenzione.
3. L'Atto di adesione alla presente Convenzione disciplina le risorse con cui il soggetto aderente contribuisce alla realizzazione delle attività, le modalità operative ed i diritti sui prodotti delle attività svolte in collaborazione.

Art. 6

(Oneri economici)

1. Ciascuna delle Parti si impegna a sostenere i costi per le attività di propria competenza e pertinenza.

Art. 7

(Proprietà dei risultati derivanti dalle Convenzioni Operative)

1. Con riferimento alla proprietà dei risultati derivanti dalla presente Convenzione si richiama l'art. 6 dell'Accordo.

Art. 8

(Brevetti e diritti d'autore)

1. Ciascuna delle Parti non assume alcuna responsabilità ove l'altra Parte abbia usato, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Ciascuna delle Parti manleva e tiene indenne l'altra Parte da tutte le eventuali rivendicazioni legali, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, a seguito di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative alla tutela della riservatezza dei dati personali. In particolare si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti le altre Parti, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti le altre Parti, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.
3. Le Parti si impegnano ad ottemperare, a proprio carico, ciascuno per la parte di propria competenza, a tutti gli obblighi di legge verso il proprio personale e/o i collaboratori di ciascuna struttura impegnati nelle attività previste dalla presente Convenzione, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro dipendente e/o autonomo e di assicurazioni obbligatorie.

Art. 10

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

3. Sottoscrivendo la presente Convenzione le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 11

(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data del suo perfezionamento e scade alla medesima data di termine dell'Accordo.

2. Nel caso di proroga dell'Accordo, la presente Convenzione potrà essere prorogata, tramite atto scritto tra le Parti, per un periodo di analoga durata.

Art. 12

(Recesso)

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di mesi due.

2. L'esercizio della facoltà di recesso dalla presente Convenzione non comporta il recesso all'Accordo.

Roma, 8 agosto 2013

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale
Ing. Agostino Ragosa

Per l'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna

Il Direttore
Dott. Alessandro Zucchini

Per l'Archivio Centrale dello Stato

Il Soprintendente
Dott. Agostino Attanasio